



COMUNE di FORCE

63086 Provincia di Ascoli Piceno tel. 0736 373132 fax. 0736 373120

Prot. n°4492

li, 28 Luglio 2017

Spett.le Amministrazione Comunale
sede

OGGETTO: Attestazione di indispensabilità e indizionabilità (art. 12, comma 1-bis del D.L. 6 luglio 2011, n° 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n° 111).

Premesso che a seguito degli eventi sismici la sede del Comune ed altri edifici usati per attività amministrative in Force, risultano inagibili;

Dato atto che a seguito della condizione di inagibilità degli edifici pubblici richiamati, tutte le attività amministrative dell'Ente sono state trasferite all'interno della Sala del Rame ubicata al di sotto di Piazza Teodori;

Considerato che tali spazi risultano insufficienti al fine di poter permettere lo svolgimento di una normale attività amministrativa;

In attesa della ricostruzione dell'edificio sede del Comune di Force, danneggiato dal sisma, si valutano soluzioni alternative per stabilire le attività amministrative;

Vista l'attivazione di comunicazioni intercorse tra il Comune di Force e la Società UBI leasing, dalle quali è risultata la volontà da parte di quest'ultima di cedere l'immobile ubicato a Force in Via Paganini, censito in catasto al foglio 19 particella 411 sub. 2-3-4-6, al fine di poter soddisfare la necessità di creare spazi e luoghi a servizio della pubblica utilità;

Rilevato comunque che attualmente l'immobile ha necessità improcrastinabili di interventi di ristrutturazioni per l'adeguamento e che per la tipologia costruttiva per cui è stato ideato, al termine degli interventi previsti, risulterà idoneo a stabilirvi temporaneamente la sede Comunale, oltreché strutture per servizi che erano presenti nel Territorio Comunale, in attesa del ripristino degli immobili originari;

Ricordato che l'art. 1 comma 138, della legge 24 dicembre 2012, n° 228 (c.d. legge di stabilità 2013), ha introdotto i commi 1-ter, 1-quater e 1-quinquies all'art. 12 della legge 15 luglio 2011, n° 111, contenenti una limitazione degli acquisti immobiliari va rinvenuta nell'art. 1, comma 138 della L. 228/2012 che ha inserito ulteriori commi all'art. 12 del D.L. 98/2011, convertito nella legge 111/2011 e, in particolare, per gli Enti Locali ha previsto che:

"1-ter. A decorrere dal 1° Gennaio 2014 al fine di pervenire a risparmi di spesa ulteriori rispetto a quelli previsti dal patto di stabilità interno, gli enti territorialieffettuano operazioni di acquisto immobili solo ove siano comprovate documentalmente l'indispensabilità e l'indilazionabilità attestate dal responsabile del procedimento. (...)".

Il sottoscritto responsabile del servizio dell'ufficio tecnico, sulla base dell'art. 3 del D.M. 14 febbraio 2014, coadiuvato dal responsabile del procedimento, attesta quanto segue.

L'immobile per cui si propone l'alienazione, per la tipologia costruttiva per cui è stato ideato, in attesa del ripristino degli immobili originari, risulta idoneo a stabilirvi temporaneamente la sede Comunale, oltreché alla riattivazione di servizi che erano presenti nel Territorio Comunale. Da ciò consegue l'indispensabilità dell'acquisto.

L'indizionabilità discende dalla necessità di non compromettere il funzionamento e la corretta fruibilità di tutti i servizi amministrativi presenti nel Territorio Comunale. Tale effetto di alienazione nei termini e condizioni stabiliti, risulta vantaggioso per l'Amministrazione Comunale, in quanto non dovrà reperire immobili in locazione per sopperire al soddisfacimento dei servizi fondamentali da offrire alla comunità.

Il Responsabile del Procedimento
Dott. Ing. Amedeo Vagnoni



Il Sindaco - Responsabile del Servizio
Dott. Augusto Curti

